



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TREVISO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GRAZIATI	FLORIANO	Presidente
<input type="checkbox"/>	TITTON	CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CALLEGARI	DANTE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n° 500/09 depositato il 18/03/2009
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 08/1T/016592/000/P001 IPOTECARIA 2008 contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO TREVISO

**proposto dal ricorrente:**  
PITTARO ANDREA & C. SAS IN FALLIMENTO  
VIA PROVINCIALE 13 33096 SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO PN

**rappresentato da:**  
VIGNONI MENGARELLI DOTT. FEDERICO  
VIA CAVALLOTTI 12 33170 PORDENONE PN  
in qualità di curatore

**rappresentante difeso da:**  
BASSO DOTT. PAOLO  
VIA ZANZOTTO 28 31053 PIEVE DI SOLIGO TV

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 08/1T/016592/000/P001 CATASTALI 2008 contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO TREVISO

**proposto dal ricorrente:**  
PITTARO ANDREA & C. SAS IN FALLIMENTO  
VIA PROVINCIALE 13 33096 SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO PN

**rappresentato da:**  
VIGNONI MENGARELLI DOTT. FEDERICO  
VIA CAVALLOTTI 12 33170 PORDENONE PN

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 500/09

UDIENZA DEL

22/07/2009 ore 15:00

SENTENZA

N° 95/1/09

PRONUNCIATA IL:

22.07.2009

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

14.10.2009

Il Segretario

COLLABORATORE TRIBUTARIO

(Annalisa Berizzi)



(segue) *Sentenza N. 95/1/09*

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 500/09

UDIENZA DEL

22/07/2009

ore 15:00

in qualità di curatore

**rappresentante difeso da:**  
BASSO DOTT. PAOLO  
VIA ZANZOTTO 28 31053 PIEVE DI SOLIGO TV

segue: Sentenza n. 95/1/09

Trattasi di ricorso avverso avviso di liquidazione pervenuto alla società Pittaro Andrea & C sas in data 29.09.2008 per complessivi € 14.675,76.

Nel ricorso si precisa che l'ufficio assoggetta l'atto liquidato ad imposte ipotecarie e catastali proporzionali in luogo dell'imposizione a tassa fissa richiesta in atto .

Precisa la parte che l'imposizione proporzionale eseguita dall'ufficio non trova conforto nel fatto che vi sia nell'atto di trust un effettivo trasferimento .

L'ufficio in virtù del solo fatto che i beni vengono trasferiti ad altro soggetto , anche se con il solo obbligo di custodirli ed amministrarli per poi alla scadenza del trust trasferirli al beneficiario, ritiene corretto applicare l'imposizione a tassazione proporzionale.

La commissione osserva che il contratto del *trust* – mutuato da sistemi giuridici di *common law* – essendo atipico, in quanto inserito nel nostro ordinamento con decorrenza 1 gennaio 1992, a seguito di ratifica della Convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1985, operata con l. 16 ottobre 1989 n. 364, richiede una valutazione della causa e degli effetti che realizza, al fine di consentire un inquadramento in istituti giuridici tipici e quindi la disciplina applicabile dal punto di vista civilistico e fiscale.

La struttura del contratto è triangolare: il disponente (*settlor*) trasferisce un patrimonio ad un altro soggetto, il *trustee*, che ne diviene proprietario, con l'obbligo di custodirlo ed amministrarlo ed obbligandosi a trasferirlo a sua volta ad uno o più *beneficiaries*, ad una scadenza finale.

Come può desumersi dalla traduzione letterale del termine inglese "*trust*" che equivale a "fiducia", l'elemento fondante dell'attribuzione patrimoniale del *settlor* al *trustee* è da ravvisarsi proprio nella fiducia che sottende l'atto dispositivo in questione, per cui il conferimento patrimoniale trova ragione nelle capacità di amministrazione e gestione dei beni – fino all'estremo potere di disposizione- da parte del *trustee* in funzione di un beneficio finale ai *beneficiaries*. Si realizza in tal modo la segregazione di beni oggetto del trust . Risult quindi evidente l'assenza di un qualsiasi intento di liberalità da parte del disponente nei confronti del trustee in quanto quest'ultimo costituisce solo il mezzo per la realizzazione del programma concordato.

Il trust è assimilabile non ad una donazione ma piuttosto al fondo patrimoniale ( art. 167 c.c. ) che realizza come il trust la segregazione del patrimonio.

Pertanto l'imposizione deve essere a tassa fissa , così come chiesto in atto.


Alla scadenza del trust gli atti saranno suscettibili delle imposizioni tributarie , in quanto in questo caso vi è sì un effettivo trasferimento.

Trattandosi di questione controversa si ritiene di dover disporre la compensazione delle spese.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

il relatore



il Presidente

